

**CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASATENOVO E  
L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_,  
PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE. PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2030.**

L'anno 2025 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, il Comune di Casatenovo, nella persona di \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la Residenza Municipale di Casatenovo, il quale interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Casatenovo, C.F./P.IVA 00631280138, che rappresenta ai sensi dell'art.107 del D.lgs. n. 267/2000;

e

l'Associazione \_\_\_\_\_, con

sede in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, costituitosi in data

\_\_\_\_\_ (Uff. Reg. di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e iscritta nel RUNTS in data \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ nella persona del legale rappresentante Presidente Sig.

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, autorizzato in forza delle norme statutarie.

**RICHIAMATI:**

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana che riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale, ai sensi del quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", ed in particolare l'art. 5 il quale delinea il ruolo degli Enti del Terzo settore ed i rapporti con la Pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", ed in particolare l'art. 56 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di poter sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- il D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 che approva "*Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017*";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, immediatamente esecutiva, di approvazione dello schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra le parti, volto a garantire l'azione di promozione del volontariato in servizi strategici

di pubblica utilità;

Tutto ciò premesso e richiamato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ART. 1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione stabilisce i principi a cui l'Amministrazione Comunale di Casatenovo e l'Associazione \_\_\_\_\_ devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra loro intercorrenti, nonché i criteri cui gli stessi debbono uniformarsi per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

#### **ART. 2 - Durata della convenzione**

La convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione e sino al 31.12.2030.

#### **ART. 3 - Attività e modalità di realizzazione degli interventi**

L'oggetto dell'attività di volontariato dell'Associazione " \_\_\_\_\_ " consiste nella gestione del servizio di trasporto sociale individuale e collettivo di utenti diversamente abili e/o fragili, in via non esaustiva ed esclusiva, frequentanti centri diurni disabili (CDD, CSE, SFA), strutture scolastiche, centri di formazione o cooperative sociali, residenti nel Comune di Casatenovo, segnalati dal servizio sociale comunale, che necessitano di raggiungere le relative strutture, sia sul territorio del comune, sia fuori dallo stesso.

L'individuazione dell'organizzazione di volontariato/dell'associazione di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

#### **ART. 4 – Volontari**

Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra il Concessionario si impegna a:

- ✓ garantire la disponibilità di un adeguato numero di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati.
- ✓ garantire l'impiego di volontari per lo svolgimento degli interventi e delle attività comporta l'osservanza ed il rispetto della normativa vigente - art. 17 e 18 del D. Lgs 117/2017 - specialmente in materia di rimborso spese da essi effettivamente sostenute e di necessarie coperture assicurative, nonché delle altre normative di settore applicabili.
- ✓ Fornire al Concedente l'elenco dei volontari iscritti all'Associazione  
" \_\_\_\_\_ "

Il Concessionario, a norma del D.lgs. n. 81/2008, garantisce che i volontari impegnati nello svolgimento delle attività di pubblica utilità siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (attestato di formazione e risultati di sorveglianza sanitaria per eventuali situazioni a rischio), nonché adeguatamente preparati per svolgere il loro compito con

diligenza e correttezza.

I volontari sono tenuti a svolgere l'attività rispettando i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse. Qualora un volontario assumesse un atteggiamento ritenuto sconveniente dall'Amministrazione o irrispettoso verso gli utenti, l'Associazione dovrà provvedere, se richiesto, alla sua sostituzione.

L'Associazione si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, come integrato dal Codice di Comportamento del Comune di Casatenovo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 18.09.2025, per quanto compatibili, pena la risoluzione o decadenza del presente rapporto. Le attività dei volontari impiegati nelle attività oggetto della presente non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da soggetti beneficiari delle prestazioni.

Ai fini della tutela della sicurezza dei volontari si applicherà quanto previsto dall'art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. 81/2008.

L'Associazione dovrà provvedere a informare e formare i volontari relativamente ai sopra citati rischi, alle corrette misure di prevenzione e protezione.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, spetta all'Associazione dotare i volontari dei necessari DPI (dispositivi di protezione individuali) ed addestrarli circa il loro utilizzo.

## **ART. 5 – Obblighi e impegni del Concedente**

L'Amministrazione Comunale:

- assicura l'emanazione degli atti necessari a rendere possibile ed efficace l'attività del servizio oggetto della presente convenzione;
- riconosce all'Associazione il rimborso chilometrico per l'utilizzo dei mezzi, come previsto nelle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall'ACI.

## **ART. 6 - Responsabilità**

Il Concedente:

- 1) garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ stipulata in data con la compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_, come stabilito dall'art. 4 della Legge 1991, n. 266 e dall'art. 4 comma 6 della Legge regionale 14 febbraio 2008, n.1;
- 2) garantisce di possedere un numero adeguato di mezzi idonei all'effettuazione del servizio richiesto, prestando particolarmente attenzioni ai mezzi idonei al trasporto di persone disabili con carrozzina;
- 3) si impegna a garantire la sostituzione dei mezzi e la loro costante manutenzione e pulizia;
- 4) è responsabile dell'operato dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o terzi;
- 5) si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità per danni

a cose e persone, sia ad appartenenti all'associazione che a terzi, causati dallo svolgimento delle attività oggetto della presente.

6) si impegna, inoltre, all'adempimento degli obblighi disposti dal D.lgs. n. 117/2017.

### **ART. 7 - Rimborso delle spese da parte del Comune**

L'attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Amministrazione Comunale non riconoscerà direttamente al volontario alcun compenso o retribuzione per le sue prestazioni; si impegna invece a corrispondere un rimborso, anche consistente nell'utilizzo di risorse tecniche e mezzi, all'Associazione \_\_\_\_\_,

finalizzato alla copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della convenzione secondo quanto stabilito dagli art. 17, 18 e 56 del D. Lgs 117/2017, secondo il principio dell'effettività delle spese.

Le spese ammesse a rimborso sono il rimborso chilometrico per l'utilizzo dei mezzi, come previsto nelle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, sulla base di una rendicontazione bimestrale contenente i seguenti dati:

- data del servizio
- nominativo utenti trasportati
- struttura di destinazione
- km percorsi

L'Amministrazione Comunale riconosce altresì il rimborso per l'acquisto di beni di piccolo valore, opportunamente documentato (attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio di volontario).

### **ART. 8 - Tracciabilità dei flussi**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., ed a pena di nullità del presente atto, l'Associazione \_\_\_\_\_ assume per sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine i pagamenti in dipendenza della presente convenzione sono effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, su apposito conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o la Società Poste Italiane s.p.a., dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010.

Entro sette giorni dall'accensione dei predetti conti correnti o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni afferenti la presente convenzione, l'Associazione \_\_\_\_\_ ha

l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti

di cui sopra, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché, in corso di vigenza della presente convenzione, ogni modifica di tali dati.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e s.m.i. oltre alla nullità della presente convenzione e risoluzione della stessa in tutti i casi in cui siano violati gli obblighi previsti.

#### **ART. 9 - Controlli e risoluzione**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso personale appositamente incaricato, le attività oggetto della presente convenzione svolte dal Concessionario, sia sotto il profilo della qualità sia sotto quello comportamentale dei volontari che in servizio si siano eventualmente resi responsabili di gravi inadempimenti.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate al Presidente dell'Associazione " \_\_\_\_\_ " per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, affinché si adottino i necessari provvedimenti in merito.

Per il perdurare di gravi situazioni difformi dalla presente convenzione o in ogni modo incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione \_\_\_\_\_ anche al di fuori dei termini di seguito indicati.

La presente convenzione potrà essere interrotta, sospesa o risolta con un preavviso di 60 giorni scritto e motivato, trasmesso a mezzo pec.

#### **ART. 10 - Modifiche**

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti ed approvate mediante sottoscrizione di un ulteriore atto disciplinante i rapporti tra le parti.

#### **ART. 11 - Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Lecco.

#### **ART. 12 - Norme finali e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applica la normativa di legge vigente in materia, nonché lo Statuto ed i regolamenti comunali.

#### **ART. 13 - Spese Contrattuali**

La presente convenzione non è sottoposta ad obbligo di registrazione a fini fiscali o costitutivi; verrà registrata solo in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto